



# COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 20/12/2023

**Oggetto :**

REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDATE DAL COMUNE DI VERZUOLO.

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:15**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PANERO Giovanni Carlo	Sindaco	X	
PETTITI Giampiero	Vice Sindaco	X	
QUAGLIA Mattia Domenico	Consigliere	X	
SCOTTA Pierluigi	Consigliere		X
LOVERA Laura Annunziata	Consigliere	X	
IODICE Alessandro Ruggero	Consigliere	X	
PERUZZI Gabriella	Consigliere	X	
BARALE Livia Michelina	Consigliere		X
GIORDANO Gabriele	Consigliere		X
MARENGO Gianfranco	Consigliere	X	
VALLOME Luigi	Consigliere	X	
PIANTINO Stefano	Consigliere		X
PANERO Carlo Antonio	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>4</b>

Assiste alla seduta l'Assessore esterno OLIVERO Simona

Ai sensi dell'art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario **MAZZOTTA C. Donatella**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANERO Giovanni Carlo** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

Illustra il **SINDACO**: è una ricognizione periodica delle partecipate che verrà poi definita dopo il Consuntivo del 2023 con il Bilancio Consolidato. E' la conferma della situazione per quanto attiene le partecipazioni del nostro comune.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20 il quale recita:  
*“1. ...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

### **CONSIDERATO:**

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RICHIAMATO** le proprie precedenti deliberazioni:

- la n. 32 del 26/06/2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie”;
- la n. 58 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie”;
- la n. 5 del 21/01/2020 avente ad oggetto “Revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Verzuolo”;

- la n. 68 del 21/12/2020 avente ad oggetto “Revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Verzuolo”;
- la n. 69 del 20/12/2021 avente ad oggetto “Revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Verzuolo”;
- la n. 50 del 28/12/2022 avente ad oggetto “Revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Verzuolo”;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis, D. L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Verzuolo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, T.U.S.P.;

**VISTI** i documenti allegati alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto, così identificati:

- “ALLEGATO 1” - Relazione tecnica;
- “ALLEGATO 2” - Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022;

**RILEVATO** che nella revisione non viene inserita la s.c.a.r.l. GAL Tradizione delle Terre Occitane in quanto esclusa dell'art. 26 comma 6bis del D. Lgs. 175/2006;

**VERIFICATO** che in base a quanto indicato e richiamato nelle varie schede, non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni dirette mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette si osserva quanto segue:

- la partecipazione indiretta nella società A.E.T.A. è funzionale al mantenimento del servizio idrico integrato e non rinunciabile in quanto società costituita su esplicita richiesta dell'Ente di Governo dell'Ambito e approvata con delibera della Conferenza d'Ambito n. 1 del 07/08/2006, la stessa è indispensabile alla gestione da parte delle società consorziate tra cui Alpi Acque;

**RITENUTO** il presente provvedimento di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

**TENUTO CONTO** del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

#### **VISTI:**

- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

**CON** separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Verzuolo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati così identificati:
  - “ALLEGATO 1” - Relazione tecnica;
  - “ALLEGATO 2” - Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022;
3. di prendere atto che le partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Verzuolo verranno tutte mantenute;
4. di dare atto che per le partecipazioni detenute indirettamente dal Comune di Verzuolo la partecipazione indiretta nella società società A.E.T.A. è funzionale al mantenimento del servizio idrico integrato e non rinunciabile in quanto società costituita su esplicita richiesta dell'Ente di Governo dell'Ambito e approvata con delibera della Conferenza d'Ambito n. 1 del 07/08/2006, la stessa è indispensabile alla gestione da parte delle società consorziate tra cui Alpi Acque;
5. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.





Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
PANERO Giovanni Carlo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
MAZZOTTA C. Donatella

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa